

CAMERA DEI DEPUTATI N° 1379

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CAPPELLI

Presentata il 7 febbraio 1980

Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n° 577, concernente le nomine del personale insegnante delle scuole materne non statali

ONOREVOLI COLLEGH! — La presente proposta di legge intende eliminare una pesante discriminazione ai danni delle scuole materne — sia private che gestite dagli enti pubblici — per quanto riguarda la scelta del personale insegnante

Infatti, mentre le scuole materne statali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n° 444, possono impiegare sia insegnanti fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali, sia insegnanti fornite di diploma rilasciato dagli istituti magistrali, le scuole materne non statali devono assumere soltanto insegnanti con diploma di scuole magistrali, applicandosi per esse ancora l'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n° 577

Il Ministero della pubblica istruzione ha, infatti precisato che l'articolo 9 della

legge 18 marzo 1968, n° 444, e applicabile al nuovo tipo di scuola materna statale, ma non ha abrogato la normativa già in vigore per le scuole materne non statali

Nello stesso tempo, il citato Ministero ha ritenuto legittima l'assunzione di insegnanti nelle scuole materne non statali, in possesso del diploma di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali, valutandone anche il servizio ai fini del conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole materne statali, fino all'anno scolastico 1975-1976

Infatti, con particolare riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n° 444, che ingenera dubbi sul titolo legale prescritto per l'insegnamento nelle scuole materne non statali, sono state convalidate le nomine di insegnanti sfornite del diploma di scuola

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

magistrale, valutandone anche il servizio, con approvazione di sanatoria, ora per allora, da parte dei singoli provveditori agli studi, su certificazione di servizio degli ispettori scolastici.

Soltanto con l'inizio dell'anno scolastico 1975-1976 si è applicata rigidamente la norma che gli insegnanti delle scuole materne non statali, sia private sia gestite da enti pubblici, devono essere in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle classi di grado preparatorio, cioè del titolo finale di scuola magistrale, continuando, tuttavia, a consentire deroga a tale principio se nel comune, sede della scuola materna, non vi siano aspiranti fornite del suindicato titolo specifico. In

tale ultima ipotesi, le nomine vengono approvate dai provveditori ed il servizio viene valutato ai fini del conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole materne statali.

Per univocità di indirizzo, e per evitare situazioni di evidente discriminazione fra le insegnanti, ma soprattutto per porre sullo stesso piano le scuole materne, sembra opportuno applicare per tutte le scuole materne l'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, abrogando la normativa prevista dall'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, che deve, in realtà, ritenersi superata dalle nuove disposizioni e dalle concrete situazioni di fatto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente:

« Il personale insegnante nelle scuole materne - statali e non statali - deve essere fornito del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio o dal diploma di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali ».